



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 29 DATA 22.11.2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2022 E DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31.12.2022 DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRECTE DETENUTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 n. 175 E S.M.I.

L'anno duemilaventitrè il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 10,25 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, aperta al pubblico in linea con la normativa vigente anti-Covid 19-in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

			PRESENTI
1	DE LORENZO Antonino	SINDACO	SI
2	MALVAROSA Maria Pia	CONSIGLIERE	SI
3	SELVAGGI Elisa	CONSIGLIERE	SI
4	DI DECO Francesco	CONSIGLIERE	NO
5	FAVIERE Stefano	CONSIGLIERE	SI
6	MACRI' Fabio	CONSIGLIERE	NO
7	DROGHINI Domenico	CONSIGLIERE	SI
8	BENCARDINO Isabella	CONSIGLIERE	SI
9	CETRARO Giuseppe	CONSIGLIERE	SI
10	MAIORANA Anna	CONSIGLIERE	NO
11	FILIPPELLI Carmela	CONSIGLIERE	SI
12	DE PRESBITERIS Angelo	CONSIGLIERE	NO
13	MORELLI Tommaso	CONSIGLIERE	SI

Totale: Presenti n. 9, Assenti n. 4 (Di Deco, Macrì, Maiorana e De Presbiteris).

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale, Dott.ssa Daniela TALLARICO** con funzioni di verbalizzante.

Il **Presidente del Consiglio Avv. DOMENICO DROGHINI**, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Il **Presidente del Consiglio, Avv. Domenico Droghini**, pone in discussione il **quarto punto** all'o.d.g.: *“Approvazione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2022 e del piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall’ente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.”.*

Il Presidente del consiglio da per letta la proposta consiliare.

Il Gruppo di minoranza *“Amare Praia”* dichiara sul punto astensione.

Nessuno avendo chiesto la parola, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"),

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/10/2017; con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUPS; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente *“Piano operativo di razionalizzazione del 2015”* (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

PREMESSO che l'art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”* ed in particolare:

- il comma 1 prevede che, se ricorrono le condizioni previste dal TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongano *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di monitoraggio e controllo per l'attuazione del TUSP, cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della competente Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

PRESO ATTO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Praia a Mare e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP.;

CONSIDERATO che le società in house providing, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che l'art. 24 del TUSP dispone quanto segue:

- a) al comma 5-bis la sospensione per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, dell'efficacia fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria previsto dall'art 24 comma 4, e della sanzione per mancata alienazione nei termini, prevista dall'art 24 comma 5;
- b) al comma 5-ter che le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche all'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/12/2022 con la quale è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016,

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTA la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno 2016, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 30/10/2017;

VISTA altresì la relazione tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), con riferimento alla quale:

- *non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente ovvero per la dismissione o scioglimento;*

- si prevede il mantenimento delle seguenti società, presenti al 31/12/2022, senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. d)	NO	SI
2	Diretta	CONSORZIO ASMEZ S.C.A.R.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. d)	NO	SI
3	Diretta	FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A R.L.	SI	Art. 4 co. 6 in attuazione dell'art. 34 Regolamento (CE) n. 1303/2013	NO	SI
4	Diretta	ALTO TIRRENO COSENTINO S.C.A R.L.	SI	art. 26, co. 7	NO	SI

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 comma 7, la mancata adozione dell'atto ricognitorio e dell'eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/00, agli atti del Servizio Finanziario;

Con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Filippelli e Morelli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono motivazioni per l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione che preveda l'alienazione di partecipazioni detenute dall'Ente;
3. di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/2022 senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. d)	NO	SI

2	Diretta	CONSORZIO ASMEZ S.C.A.R.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. d)	NO	SI
3	Diretta	FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A R.L.	SI	Art. 4 co. 6 in attuazione dell'art. 34 Regolamento (CE) n. 1303/2013	NO	SI
4	Diretta	ALTO TIRRENO COSENTINO S.C.A R.L.	SI	art. 26, co. 7	NO	SI

4. di dare mandato al Responsabile del procedimento Dott. Aniello Del Gatto:

- 6.1) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti;
- 6.2) di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale Tesoro:
- il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
 - le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Filippelli e Morelli), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 del testo vigente, fatte salve le pubblicazioni di legge.



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2022 e del piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

IL PROPONENTE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"),

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/10/2017, con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

PREMESSO che l'art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" ed in particolare:

- il comma 1 prevede che, se ricorrono le condizioni previste dal TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongano "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di monitoraggio e controllo per l'attuazione del TUSP, cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della competente Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

PRESO ATTO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pria a Mare e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

CONSIDERATO che le società in house providing, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che l'art. 24 del TUSP dispone quanto segue:

- al comma 5-bis la sospensione per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, dell'efficacia fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria previsto dall'art 24 comma 4, e della sanzione per mancata alienazione nei termini, prevista dall'art 24 comma 5;
- al comma 5-ter che le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche all'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/12/2022 con la quale è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016,

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTA la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno 2016, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 30/10/2017;

VISTA altresì la relazione tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), con riferimento alla quale:

- *non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente ovvero per la dismissione o scioglimento;*
- *si prevede il mantenimento delle seguenti società, presenti al 31/12/2022, senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:*

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. d)	NO	SI
2	Diretta	CONSORZIO ASMEZ S.C.A R.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. d)	NO	SI
3	Diretta	FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A R.L.	SI	Art. 4 co. 6 in attuazione dell'art. 34 Regolamento (CE) n. 1303/2013	NO	SI
4	Diretta	ALTO TIRRENO COSENTINO S.C.A R.L.	SI	art. 26, co. 7	NO	SI

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 comma 7, la mancata adozione dell'atto ricognitorio e dell'eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/00, agli atti del Servizio Finanziario;

PROPONE DI DELIBERARE


1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono motivazioni per l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione che preveda l'alienazione di partecipazioni detenute dall'Ente;
3. di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/2022 senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. d)	NO	SI
2	Diretta	CONSORZIO ASMEZ S.C.A.R.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. d)	NO	SI
3	Diretta	FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A R.L.	SI	Art. 4 co. 6 in attuazione dell'art. 34 Regolamento (CE) n. 1303/2013	NO	SI
4	Diretta	ALTO TIRRENO COSENTINO S.C.A R.L.	SI	art. 26, co. 7	NO	SI

4. di dare mandato al Responsabile del procedimento Dott. Aniello Del Gatto:
 - 6.1) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti;
 - 6.2) di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale Tesoro:
 - il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
 - le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.

Il Proponente

IL Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Aniello Del Gatto


Oggetto: Approvazione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2022 e del piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole

parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, lì 02 novembre 2023

Il Responsabile dell' Area Economica e Finanziaria


(Dott. Del Gatto Aniello)


PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole

contrario

Praia a Mare, lì 02 novembre 2023

Il Responsabile dell' Area Economica e Finanziaria


(Dott. Del Gatto Aniello)


Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relazione tecnica

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che la precitata competenza speciale del Sindaco, diverge dall’ordinaria competenza esclusiva del Consiglio Comunale, prevista dall’art. 42, c. 2, lett. e), del TUEL che conferisce a tale organo le decisioni in ordine alla “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

D’altra parte la difficoltà di formulazione di un piano tanto complesso non ha concesso il tempo necessario alla convocazione di un consiglio comunale, entro il termine perentorio del 31/03/2015, previsto dal Legislatore per l’approvazione del piano medesimo.

Si è dunque ritenuto opportuno, al fine di osservare in modo scrupoloso il dettato normativo sopra illustrato, seguire il seguente iter:

- redazione del Piano operativo di razionalizzazione da parte del Sindaco, dell'Assessore competente e del Dirigente;
- Approvazione del Piano entro il 31/12/2015 da parte della Giunta Comunale;
- Ratifica o eventuale modifica del Piano da parte del consiglio Comunale.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni agghiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

Se da un lato non sussiste il minimo dubbio che, sotto il profilo soggettivo, la norma di che trattasi investa gli Enti Locali ed i Comuni, in prima persona, discorso più complesso è quello di individuare l'ambito oggettivo di applicazione.

Per fare ciò occorre fare ricorso ad una interpretazione ermeneutica del dettato normativo.

I soggetti incisi dalla norma in esame sono infatti le società e le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3, c. 27 della L. 244/2007, il perimetro di indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette, né la norma individua il limite della catena di controllo, la cui disciplina di riferimento è nell'art. 2359 C.C. e soprattutto nemmeno quello per l'individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50 ed il 21% dell'intero capitale sociale.

La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l'attività del Commissario Cottarelli e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la "vis espansiva" di alcune pronunce della Corte dei Conti, che interpretavano discipline sulle società, possono ritenere che esse siano ricomprese.

Si potrebbe dunque sintetizzare l'ambito oggettivo di applicazione della norma, come illustrato nel seguente quadro sinottico:

PROFILO OGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE	
Soggetti oggetto del piano di razionalizzazione	Soggetti esclusi dal piano di razionalizzazione
società partecipate	aziende speciali
società consortili	istituzioni
società cooperative	associazioni
società istituite sulla base di leggi regionali o speciali	fondazioni
	aziende consortili
	consorzi previsti da leggi speciali

II – Le partecipazioni dell'ente

Alla luce della perimetrazione dell'ambito oggettivo di applicabilità della norma si procederà di seguito ad analizzare le partecipazioni del Comune di Praia a Mare.

Per fare ciò prendiamo spunto dai dati inseriti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale in ordine alle partecipazioni societarie, così come imposto dalla vigente legislazione.

RAGIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIETA'		CAPITALE SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA			OGGETTO SOCIALE
	CAPITALE	VALORE UNITARIO	NR° AZIONI/QUOTE	VALORE SOTTOSCRITTO	QUOTA %	

ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	108.058,80			666,00	0,62	Realizzazione Centri di servizi territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
CONSORZIO ASMEZ SOC. CONS. A R.L.				1.032,91	0,12	Il Consorzio fornisce servizi di assistenza, consulenza e supporto all'azione dei Comuni consorziati in particolare per l'introduzione di innovazioni tecnologiche e gestionali.
FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SOC. CONS. A R.L.	10.000,00			250,00	2,50	Consulenza e assistenza per il coordinamento delle attività dei soci volte all'accesso, quale Gruppo di Azione Locale, ai fondi di finanziamento di cui al regolamento UE 1303/2013
ALTO TIRRENO COSENTINO SOC. CONS. A R.L.	44.260,00			1.091,27	2,47	Attività di monitoraggio e attuazione del Patto territoriale

E' evidente che la maggioranza delle partecipazioni sopradescritte possano essere definite, per usare la terminologia adottata dalla relazione Cottarelli, come "micropartecipazioni", con la conseguenza immediata ed oggettiva della scarsa incidenza delle decisioni assunte dal Comune di Praia a Mare parte dell'ente sulle strategie complessive delle stesse.

In ogni caso si è cercato di attuare, rispetto a ciascuna partecipazione un percorso valutativo, volto da un lato a mettere in evidenza per ciascuna società la connessione fra i servizi resi con le finalità perseguite dall'ente e la redditività e dall'altro il rispetto dei criteri di cui al comma 611. Resta sotteso che tale razionalizzazione può essere soggetta a variazioni che saranno adottate con apposita deliberazione del consiglio comunale. Partendo da queste premesse pertanto, si riporta di seguito la valutazione compiuta per ciascuna partecipazione detenuta dall'ente contenuta in una scheda sintetica per ciascuna.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02729450797
Denominazione	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	CS
Comune	LAMEZIA TERME
CAP *	88046
Indirizzo *	Via G. Pinna, 29
Telefono *	0968 412104
FAX *	0968 418792
PEC *	asmenetcalabria@asmepec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Realizzazione Centri di servizi territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici (70.22.09)
Peso indicativo dell'attività %	100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	6.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.000 + INPS

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	45.744,00	34.867,00	20.159,00	6.560,00	1.471,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	401.589,00	313.937,00	450.145,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	17.013,00	18.147,00	13.112,00
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,62%

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Realizzazione Centri di servizi territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	0,00
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

2

CONSORZIO ASMEZ SOC. CONSORTILE A R.L. – CF 06781060634

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	06781060634
Denominazione	CONSORZIO ASMEZ SOC. CONSORTILE A R.L.
Anno di costituzione della società	1994

NOME DEL CAMPO	
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	NA
Comune	NAPOLI
CAP *	80143
Indirizzo *	Via G. PORZIO, 4
Telefono *	081 7879717
FAX *	081 7879992
PEC *	consorzioasmez@asmepec. it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (70.22.09)
Peso indicativo dell'attività %	100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	8.188,00	14.859,00	2.334,00	-46.545,00	5.099,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	98.000,00	78.000,00	574.421,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	61.591,00	64.395,00	94.486,00
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0.12%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Il Consorzio fornisce servizi di assistenza, consulenza e supporto all'azione dei Comuni consorziati in particolare per l'introduzione di innovazioni tecnologiche e gestionali.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note*	Il consorzio ASMEZ costituito come consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. Del C.C. non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs 175/2016. CORTE DEI CONTI CAMPANIA 73/2017

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03460750783
Denominazione	FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L.
Anno di costituzione della società	2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	CS
Comune	Belmonte Calabro
CAP *	87033
Indirizzo *	Via Cardinale Ruffo, snc
Telefono *	0982/623239
Email PEC*	flagperti@gmail.com flagperti@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	70.22.09
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	

NOME DEL CAMPO	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	11
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	8.483,00	337,00	5.156,00	8.483,00	617,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.895,00	0,00	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	160.888,00	166.461,00	172.058,00
di cui Contributi in conto esercizio	150.767,00	166.461,00	172.058,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2.50%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Descrizione dell'attività	Consulenza e assistenza per il coordinamento delle attività dei soci volte all'accesso, quale Gruppo di Azione Locale, ai fondi di finanziamento di cui al regolamento UE 1303/2013
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note*	La società, nata quale Gruppo di Azione Locale nel settore della pesca, è riconducibile a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 4 del Dlgs n.175 del 2016

4

Alto Tirreno Cosentino Società Consortile a R.L. – CF 02288400787

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02288400787
Denominazione	Alto Tirreno Cosentino Società Consortile a R.L.
Anno di costituzione della società	1999

NOME DEL CAMPO	
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	CS
Comune	VERBICARO
CAP *	87020
Indirizzo *	CONTRADA SAN FRANCESCO SNC
Telefono *	
FAX *	
PEC *	altotirrenocosenentino@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Altri servizi di sostegno alle imprese nca (82.99.99)
Peso indicativo dell'attività %	100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	no	no	no	no	sì
Risultato d'esercizio					(3.656,00)

Ultimo bilancio approvato al 31.12.2017.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota diretta	2.47%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
Descrizione dell'attività	Attività di monitoraggio e attuazione del Patto territoriale Alto Tirreno Cosentino
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note*	la società fornisce servizi di assistenza, consulenza e promozione ai Comuni afferenti all'area del Patto Territoriale. Rientra in quanto previsto dall'art. 26 comma 7 del D.lgs 175/2016


 Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Aniello Del Gatto


Comune di Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Verbale n. 26 del 14 novembre 2023

IL REVISORE UNICO

L'anno 2023 il giorno quattordici del mese di novembre è presente il Revisore Unico del Comune di Praia a Mare (CS) nominato con D.C. n.16 del 12.11.20, per il triennio 2020/2023, prorogata ex artt. 2, 3, commi 1, 4, commi 1, 5, commi 1, e 6 del d.l. 293/1994, di cui alla pec del 10.11.2023; col seguente ordine del giorno:

“revisione periodica partecipate anno 2023”.

Vista la richiesta di parere pervenuta tramite pec del 09.11.23 dal Responsabile del Servizio dell'area economica e finanziaria con oggetto: richiesta parere su proposta di delibera consiliare monitoraggio partecipate al 31/12/2022;

vista la proposta di deliberazione del C.C. del 02.11.23 del Responsabile del Servizio Finanziario, avente ad oggetto: “approvazione dello stato di attuazione di razionalizzazione al 31.12.2022 e del piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.”, nonché gli allegati;

visto il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

visto il piano di razionalizzazione delle società partecipate e la relazione tecnica di cui all'art.1 cc. 661 r s. L.190/2014;

visto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato col D. Lgs. 19.8.2016, n. 175; come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Considerato che:

- secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, ragion per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

- l'Ente, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n.3 del 2018), rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, nell'ambito della collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett.a TUEL;

- il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016, e tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, poiché il Revisore non può pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica;

Tanto premesso, dopo un'attenta disamina sulla documentazione prodotta

Il Revisore Unico

- ha accertato la coerenza dell'atto di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016;
- invita l'Ente:
 - a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
 - a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Copia del presente verbale viene trasmessa, a cura dell'ufficio protocollo, al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile dei Servizi Finanziari.

Il Revisore Unico



Chiara Caporale

ORIGINALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 22.11.2023

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Domenico DROGHINI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela TALLARICO



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

L'Addetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio



**IL MESSO
COMUNALE**

Angelo MARSIGLIA

